

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 23-1950

**Modifica della D.G.R. n. 36-7453 del 15 aprile 2014 avente come oggetto: "Piano per l'utilizzo del telelavoro per il personale della Giunta regionale - triennio 2013/2015 e sostituzione D.G.R. n. 25-39 del 30.04.2010 avente ad oggetto "Disciplina del telelavoro per il personale della Regione Piemonte".**

A relazione degli Assessori De Santis, Ferraris:

Premesso che:

- l'articolo 4 della legge 16.06.1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica) prevede che le amministrazioni pubbliche possano avvalersi di forme di lavoro a distanza, allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile di risorse umane;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 (Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni) e il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 23.03.2000 (Accordo quadro sul telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni) attuano quanto disposto dalla succitata legge 16.06.1998 n. 191;
- l'articolo 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 14.09.2000 detta disposizioni per quanto riguarda l'attivazione del telelavoro in via sperimentale, nella forma del telelavoro domiciliare e nella forma del lavoro a distanza negli enti del comparto Regioni-Autonomie locali;
- l'articolo 19 del Contratto Decentrato Integrativo per il personale non dirigente della Regione Piemonte del 14.11.2000 prevede che l'Amministrazione effettui una ricognizione delle attività che possono essere compatibili sia con le forme del lavoro a distanza, sia con quelle di lavoro domiciliare e che verifichi le compatibilità organizzative ed economiche per l'attuazione di progetti di sperimentazione di lavoro a distanza e di lavoro domiciliare, nei limiti e con le modalità dettate dall'art. 3 del D.P.R. n. 70/1999 sopra richiamato.

Considerato che:

- nell'ambito degli adempimenti previsti dalla normativa in materia, la Regione Piemonte ha costituito una commissione bilaterale denominata "Telelavoro", composta da rappresentanti sindacali e rappresentanti dell'Amministrazione, allo scopo di approfondire le diverse problematiche tecnico-giuridiche ed applicative in materia, al fine di individuare linee-guida e modelli organizzatori per progettare ed avviare la sperimentazione del telelavoro in Regione Piemonte;
- con Deliberazione della Giunta regionale piemontese 23 marzo 2004, n. 45-12073 in attuazione delle disposizioni normative e contrattuali afferenti alla P.A., è stata avviata, presso Regione Piemonte, la fase sperimentale del telelavoro nella forma del lavoro a distanza; con lo stesso provvedimento sono state approvate le direttive, le linee guida e le procedure per l'attuazione dei progetti di lavoro a distanza; la commissione "Telelavoro" ha condotto uno studio economico ed organizzativo sul telelavoro, per giungere, alla fine della sperimentazione, ad una disciplina a regime di telelavoro che avrebbe previsto in futuro anche forme di telelavoro domiciliare;
- con Deliberazione della Giunta regionale piemontese 11 dicembre 2006, n. 9-4832 è stato recepito il Protocollo d'intesa del 10 novembre 2006 con il quale è stata avviata la sperimentazione del telelavoro domiciliare;
- con Protocollo d'intesa del 24 febbraio 2009 le parti hanno concordato di avviare un confronto sull'introduzione a regime dell'istituto, sia inteso come lavoro a distanza che come telelavoro domiciliare;

- sulla base degli approfondimenti effettuati dalla commissione bilaterale è stato predisposto il documento “Disciplina del telelavoro per il personale della Regione Piemonte”, approvato con Deliberazione della Giunta regionale piemontese 30 aprile 2010 n. 25-39, che ha introdotto a regime il telelavoro sia nella forma di lavoro a distanza che in quella di telelavoro domiciliare;
- l’articolo 9 della Legge 17.12.2012, n. 221 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) dispone che le pubbliche amministrazioni pubblichino nel proprio sito web lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro;
- al fine di ottemperare a tali disposizioni normative, la Giunta regionale piemontese con Deliberazione 15 aprile 2014, n. 36-7453 ha approvato il “Piano per l’utilizzo del telelavoro per il personale della Giunta regionale - triennio 2013/2015 e che tale Deliberazione ha sostituito quanto disposto nella precedente 30 aprile 2010, n. 25-39;
- l’articolo 5 dell’Allegato 2 alla suddetta Deliberazione 15 aprile 2014, n. 36-7453, denominato “DISCIPLINA DEL TELELAVORO PER IL PERSONALE DELLA REGIONE PIEMONTE” prevede che l’amministrazione regionale fornisca alla/al telelavorista una postazione di lavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa, che questa sia utilizzata solo dalla/dal telelavorista, esclusivamente per motivi inerenti il lavoro, e che le apparecchiature fornite non vengano né manomesse né sostituite con altre;

tenuto conto che:

1. da anni è in atto un processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni volto a migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica e che a tale fine è necessaria da parte della pubblica amministrazione, nelle sue strutture organizzative statali e territoriali, una sistematica analisi e valutazione delle procedure decisionali e attuative dei singoli atti all’interno dei programmi e dei risultati finali;
2. il suddetto processo non è mirato esclusivamente al contenimento dei costi, ma anche alla razionalizzazione dei modelli organizzativi;
3. la Giunta regionale piemontese, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 07.08.2012 n. 135 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), con Deliberazione 30 dicembre 2013, n. 25-6995 ha approvato i Programmi Operativi 2013-2015 e che la terza area dei predetti programmi è interamente dedicata alla razionalizzazione dei fattori produttivi;
4. con il Codice della Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 è stato introdotto il concetto di dematerializzazione nelle Pubbliche Amministrazioni, ovvero quel processo che, nell’ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, porta al progressivo incremento della gestione documentale informatizzata e la conseguente sostituzione della documentazione amministrativa cartacea in favore del documento informatico al quale viene riconosciuto pieno valore giuridico;

ritenuto opportuno:

- ridurre il numero di computer con l’assegnazione alla/al telelavorista, in funzione delle attività telelavorabili ricomprese nel progetto di telelavoro, di un unico computer in versione laptop o desktop;
- non comprendere nella postazione di lavoro la fornitura di stampanti;
- di precisare che per “arredi” citati al punto 3 dell’allegato 2/a della precedente Deliberazione 15 aprile 2014, n. 36-7453 si intende esclusivamente la sedia ergonomica, mentre in relazione alla scrivania è riconosciuta la possibilità che la/il telelavorista ne utilizzi una propria;

- procedere, nell'ambito dell'approvazione dei progetti di telelavoro domiciliare, alla valutazione comparata di soluzioni alternative all'attivazione di un nuovo punto rugar al domicilio della/del telelavorista;
- valutare le prestazioni della connettività DSL già in possesso della/del telelavorista, qualora questa/i possedeva già, presso il proprio domicilio, una linea telematica idonea allo svolgimento delle attività previste dal progetto di telelavoro;
- valutare l'opportunità che la/il telelavorista possa provvedere ad attivare personalmente un nuovo contratto, per la fornitura di connettività, con operatore ISP che garantisca la disponibilità del servizio sul territorio;
- in entrambe i casi suddetti, di autorizzare l'accesso ai servizi e procedure dell'Ente mediante il portale psnet ed in modalità vpn sicura, o con altra tecnologia equivalente in termini di prestazioni e sicurezza;

valutato che ne conseguirebbe:

- una riduzione dei tempi necessari alla determinazione del grado di telelavorabilità;
- l'eliminazione delle risorse destinate all'acquisto e alla manutenzione delle stampanti;
- una riduzione delle risorse destinate alla fornitura e al trasloco di ciascuna scrivania presso l'abitazione della /del telelavorista;
- una compressione dei costi a carico dell'Ente in quanto, con l'utilizzo della linea già in possesso o in via di sottoscrizione da parte della/del telelavorista, non si dovrebbe più richiedere una nuova linea il cui costo, a carico dell'Amministrazione regionale, sarebbe più elevato del costo sostenuto dalla/dal telelavorista;
- il superamento delle criticità derivanti dalla necessità di attivare un nuovo punto rugar, a carico dell'Ente, qualora i contratti per i servizi di connettività non fossero più vigenti.

Considerata la necessità di accertare, da parte delle strutture regionali competenti in materia di:

1. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro la rispondenza delle caratteristiche della scrivania di proprietà della/del telelavorista a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. telecomunicazioni e informatica, l'idoneità della linea telematica già attiva o quella eventualmente attivabile da parte della/del telelavorista interessata/o.

Considerato che:

1. qualora venisse riconosciuto un rimborso pari a 50 centesimi di euro (eventualmente rivalutabili annualmente) per ogni giornata di telelavoro domiciliare, quale contributo agli oneri connessi all'utilizzo della linea telematica questo comporterebbe un esborso annuale inferiore a 100,00 euro per ogni telelavorista domiciliare;
2. attualmente, in virtù del contratto in essere per la fornitura dei servizi di connettività dati, per ogni telelavorista domiciliare è previsto un canone annuo pari a 880,00 euro o.f.i.;
3. al momento la fornitura e la consegna della scrivania presso il domicilio della /del telelavorista comporta, per l'Amministrazione regionale, una spesa che varia da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 900,00 euro.

Valutato che, da quanto su esposto, per l'Amministrazione regionale ne deriverebbe una riduzione dei costi.

Effettuata un'attenta analisi del rapporto costi/ benefici sopra elencati e accertato che il rapporto degli stessi può considerarsi positivo.

Ritenuto che la possibilità concessa alla/al telelavorista domiciliare di utilizzare una linea dati propria, già esistente o relativa all'attivazione di un nuovo contratto, contribuisca a incrementare sul territorio l'offerta dei servizi di connettività e favorisca l'utilizzo degli strumenti digitali con conseguente diffusione dell'impiego delle TIC anche nei rapporti con la P.A;

valutato di rettificare la d.g.r. n. 36-7453 del 15 aprile 2014 sostituendo l'art. 5, denominato "Dotazione", dell'allegato 2 denominato "DISCIPLINA DEL TELELAVORO PER IL PERSONALE DELLA REGIONE PIEMONTE";

preso atto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

la Giunta regionale unanime

visti:

l'art. 4 della L. 191 del 16 giugno 1998 "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica";

il D.P.R. 70 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni";

l'art. 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 14.9.2000;

l'art. 19 del Contratto Decentrato Integrativo 14.11.2000;

il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

l'art. 9 della legge n. 221 del 17.12.2012;

vista la Deliberazione della Giunta regionale piemontese 36-7453/2014

*delibera*

- Modificare la d.g.r. n. 36-7453 del 15 aprile 2014 sostituendo l'art. 5, denominato "Dotazione", dell'allegato 2 denominato "DISCIPLINA DEL TELELAVORO PER IL PERSONALE DELLA REGIONE PIEMONTE" con il seguente:

*" Art. 5  
Dotazione*

*L'Amministrazione regionale fornisce al/alla telelavorista una postazione di lavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.*

*La postazione viene installata, in caso di lavoro a distanza, presso sedi regionali o presso sedi di altre amministrazioni; in caso di telelavoro domiciliare, presso l'abitazione del/della dipendente individuato/a per il progetto.*

*Qualora la/il telelavorista, sia già in possesso di linea telematica presso il proprio domicilio o si renda disponibile ad attivarne una nuova, è possibile utilizzare tale linea per lo svolgimento delle attività descritte nel progetto di telelavoro.*

*Qualora la linea telematica sia fornita dall'Amministrazione regionale, poiché la/il telelavorista non è in possesso di linea telematica propria e non è interessata/o ad attivarne una nuova, la linea fornita dall'amministrazione deve essere utilizzata solo dalla/dal telelavorista e esclusivamente per motivi inerenti il lavoro, e tale linea non deve essere né manomessa né sostituita con altra.*

*La struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni e informatica, accerta l'idoneità della linea telematica già attiva presso il domicilio della/del telelavorista o quella eventualmente attivabile da parte di questa/i.*

*L'accesso ai servizi e procedure dell'Ente necessari al compimento delle suddette attività avvengono mediante il portale psnet in modalità vpn o con altra tecnologia equivalente in termini di prestazioni e sicurezza.*

*Nella postazione lavorativa in nessun caso è ricompresa la fornitura di stampanti, qualora la/il telelavorista intenda utilizzare una stampante propria, l'Amministrazione regionale può garantirne la configurazione, mentre sono totalmente a carico della/del telelavorista sia i costi relativi all'assistenza che quelli relativi all'utilizzo e gestione della stampante.*

*L'Amministrazione regionale fornisce alla/al telelavorista un unico computer, nelle versioni laptop o desktop alternative tra loro e nei giorni di rientro in sede, il dipendente può utilizzare il portatile assegnato o la postazione multiutente.*

*Qualora la/il telelavorista intenda utilizzare una scrivania propria, l'utilizzo di questa sarà subordinato al parere tecnico della struttura regionale competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che attesti la congruità con le disposizioni vigenti;*

*Le apparecchiature di cui sopra sono fornite nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, con particolare attenzione a dispositivi specifici disposti dall'autorità sanitaria competente.*

*La /il telelavorista è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro esclusivamente per motivi inerenti il lavoro; a rispettare le norme di sicurezza; a non manomettere o sostituire in alcun modo le apparecchiature che costituiscono la postazione di telelavoro e a non consentire ad altri l'utilizzo delle stesse.”;*

- di provvedere per ogni giornata di prestazione di telelavoro domiciliare ad un rimborso di € 2,00 (eventualmente rivalutabili annualmente), a titolo di partecipazione agli oneri connessi al consumo energetico.
- di provvedere per ogni giornata di prestazione di telelavoro domiciliare ad un rimborso di € 0,50 centesimi (eventualmente rivalutabili annualmente), a titolo di partecipazione agli oneri connessi all'utilizzo della linea telematica.

- di demandare al Settore Sistemi Informativi della Direzione Competitività del Sistema regionale e al Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del Personale della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio l'adozione degli atti necessari alla liquidazione dei rimborsi previsti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)